

Allegato A al n. 35247/17523 di Repertorio

STATUTO
della
“FONDAZIONE VILLA MIRABELLO ENTE DEL TERZO SETTORE”

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“FONDAZIONE VILLA MIRABELLO ENTE DEL TERZO SETTORE”

in breve “Villa Mirabello ETS” (di seguito anche la “Fondazione”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

In particolare la Fondazione ha come scopo la solidarietà sociale nel campo della disabilità, in particolare visiva.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), c), d), f), l), q), r), z), u), i), del D.Lgs 117/2017:

- promuovere e condurre ricerche, per l’individuazione di rimedi e per favorire le migliori condizioni di vita dei portatori di disabilità, in particolare per menomazioni visive;
- individuare forme di assistenza economica, morale e sociale da fornire ai disabili, anche minorenni;
- finanziare progetti e promuovere la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, di proprietà o in uso della

Fondazione, per renderli anche accessibili, funzionali e fruibili ai portatori di handicap, in particolare visivi;

- promuovere e realizzare iniziative di formazione per operatori professionali e volontari, da impegnare nella attività di prevenzione, riabilitazione e assistenza ai portatori di disabilità;
- promuovere e realizzare attività di accoglienza umanitaria e integrazione sociale di immigrati, in particolare non vedenti e/o ipovedenti, tramite specifici programmi di cura e inclusione;
- promuovere e realizzare attività di formazione extrascolastica finalizzata al contrasto della povertà educativa tramite l'allestimento, l'organizzazione e la gestione di corsi nella scuola primaria e secondaria delle persone con disabilità;
- promuovere e realizzare attività di progettazione e realizzazione nell'ambito del proprio patrimonio immobiliare di housing sociale a favore di persone con disabilità, in particolare visiva;
- partecipare a procedure per l'assegnazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità, strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Mezzi di finanziamento

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Membri della Fondazione

6.1 I membri della Fondazione, che compongono il Consiglio di Indirizzo, si dividono in:

- Fondatori;
- Promotori;
- Sostenitori;
- Ordinari.

6.2 Sono Fondatori coloro che hanno costituito la Fondazione e sono indicati come tali nell'atto costitutivo.

6.3 Sono Promotori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche che, in possesso di particolari meriti in campo scientifico, professionale, del volontariato e di impegno nella solidarietà sociale, condividono le finalità della Fondazione e si impegnano in modo attivo e di particolare rilevanza per il perseguimento delle stesse.

6.4 Sono Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e/o private e gli enti senza personalità giuridica che, dichiarandosi interessati a collaborare alle iniziative della Fondazione e condividendone le finalità, vi contribuiscono mediante un versamento annuale in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione per i membri sostenitori. Il contributo alla Fondazione può anche consistere nel conferimento di beni o servizi nelle forme e modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione per i membri sostenitori.

6.5 Sono membri Ordinari, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e/o private e gli enti senza personalità giuridica che, dichiarandosi interessati a collaborare alle iniziative della Fondazione e condividendone le finalità, vi contribuiscono mediante un versamento annuale in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione per i membri ordinari. Il contributo alla Fondazione può anche consistere nel conferimento di beni o servizi nelle forme e modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione per i membri ordinari.

Art. 7

Esclusione e recesso

7.1 Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, per le ragioni di seguito elencate:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, determinata a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- morte, interdizione, inabilitazione o condanna passata in giudicato per reati di natura dolosa.

7.2 I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 8

Organi

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 9

Consiglio di Indirizzo

9.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da tutti i membri della Fondazione.

9.2 Il Consiglio di Indirizzo nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10 come segue:

- a) tre consiglieri tra i candidati proposti dai Fondatori e Promotori;
- b) uno tra i candidati proposti dai Sostenitori;
- c) uno tra i candidati proposti dagli Ordinari;
- d) due cooptati dai consiglieri nominati ai sensi delle lettere precedenti.

9.3 Il Consiglio di Indirizzo esprime, inoltre, pareri non vincolanti sulla programmazione delle attività della Fondazione, sul bilancio consuntivo e sulle modifiche del presente statuto.

9.4 Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un presidente che convoca e presiede le riunioni e rimane in carica tre esercizi.

9.5 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal presidente, almeno una volta all'anno entro la fine di aprile e ogni qualvolta lo richieda un quarto dei membri o il Consiglio di Amministrazione, con avviso scritto contenente data, ora e luogo, inviato con qualsiasi mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della riunione.

9.6 Ogni membro ha diritto ad un voto. È ammessa la delega ma ciascun membro non può essere portatore di più di una delega. In prima convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

9.7 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da sette membri, incluso il Presidente.

10.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per un secondo mandato.

10.3 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 9.2 lett. a), b) e c), il sostituto verrà designato con le stesse modalità dal Consiglio di Indirizzo e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

10.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 9.2 lett. d), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

10.6 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.7 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferisce incarichi professionali;
- f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) nomina l'Organo di Controllo;
- i) può nominare il Segretario/Direttore Generale, determinandone le funzioni, i compiti e i poteri;
- j) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- l) amministra il patrimonio della Fondazione;
- m) delibera le modifiche allo statuto;
- n) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- o) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- p) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

12.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

12.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

12.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Articolo 13

Modalità di riunione degli organi collegiali

13.1 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 14

Presidente – Vice Presidente

14.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

14.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti che dovranno essere ratificati nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

14.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 15

Organo di Controllo

15.1 L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

15.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

15.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla

adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

15.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

15.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione in quanto compatibile.

15.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 16

Compensi per le Cariche sociali

16.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

16.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 17

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

17.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

17.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Operazioni straordinarie

18.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 19

Estinzione

19.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

19.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20

Norme applicabili

20.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Mastro Rodolfo
Monica De Paoli